



**Comune di Pignataro Maggiore**  
*Provincia di Caserta*

**ORDINANZA n. 31**  
Registro Generale del 30-03-2020

**SERVIZIO**  
**UFFICIO SINDACO**

**COPIA ORDINANZA**  
N. 27 Registro Interno del 30-03-2020

**OGGETTO:**

**MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

---

**IL SINDACO**

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Ravvisata** l'opportunità di annullare la precedente ordinanza n. 30 del 27/03/2020;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**Tenuto conto** che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in

questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

## **ORDINA**

E si dispone quanto segue:

1. Non è più possibile entrare nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti e/o domiciliati se non per comprovate motivazioni di lavoro, salute e/o necessità;
2. Non è più possibile uscire dal territorio comunale da parte dei residenti e/o domiciliati se non per comprovate motivazioni di lavoro, salute e/o necessità;
3. I residenti e/o domiciliati che escono ed entrano dal territorio comunale per le motivazioni di cui al punto 2 sono obbligati a tenere un registro in cui annotare tutti i contatti diretti tenuti con altre persone;
4. Per i residenti e domiciliati, salvo comprovate motivazioni di lavoro, salute e/o necessità, fino al 14 aprile, sono limitati gli spostamenti all'interno del territorio comunale secondo tale calendario:

1. dalla lettera A alla lettera G il lunedì e giovedì;

2. dalla lettera H alla lettera P il martedì e venerdì;

3. dalla lettera Q alla lettera Z il mercoledì e il sabato;

Tale calendario, salvo comprovate motivazioni di lavoro, salute e /o necessità, vale anche per le operazioni presso banche, uffici postali ed uffici pubblici e salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.

Potrà muoversi un solo soggetto alla volta per nucleo familiare e, per i controlli da parte vigili urbani, si farà riferimento alla prima lettera del cognome di colui che un tempo era considerato capofamiglia.

Per ogni esigenza, in ogni caso, i cittadini potranno usufruire del servizio di pronto intervento h24 della Protezione Civile contattando il numero 0823778902 e/o, per l'acquisto di beni essenziali, usufruire del servizio consegna a domicilio che i commercianti avranno provveduto ad attivare.

In riferimento al servizio di consegna a domicilio potranno essere consegnati solo beni di prima necessità confezionati ed in sicurezza sanitaria. I preposti alla consegna, pertanto, dovranno operare solo se dotati di mascherine, guanti e casco protettivo di occhi ed orecchie. Le attività commerciali potranno effettuare le consegne a domicilio fino alle ore 20.

Gli esercizi commerciali garantiranno, al fine di evitare assembramenti nelle prossimità dei loro locali, aperture dei negozi in modo continuato e per tutta la settimana, spostando il giorno di chiusura alla domenica.

Si potrà uscire dal proprio domicilio solo se dotati di mascherina e guanti.

Non è possibile fare attività fisica all'aperto.

Non è possibile far passeggiare animali domestici se non entro 50 metri dall'uscio della propria abitazione ed è comunque vietato intrattenersi con altre persone durante tali operazioni.

#### **DISPONE**

al Comando di Polizia Locale, al quale la presente ordinanza è trasmessa, di porre in essere le necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle susesposte prescrizioni.

#### **AVVERTE**

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi delle vigenti normative in materia.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pignataro Maggiore li', 30-03-2020

**Il Sindaco**  
f.to Avv. Giorgio Magliocca

**VISTO SEGRETERIA**

La presente ORDINANZA n. 31 del 30-03-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Pignataro Maggiore li 30-03-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Salvatore VITO

**REGISTRO GENERALE N° \_\_\_\_**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 30-03-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

**f.to IL MESSO COMUNALE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**Pignataro Maggiore li 30-03-2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**